



COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

Telef. 0765/514031 - Fax. 0765/514667

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

< SEDUTA DEL 15/06/1995 >

< DELIBERAZIONE N° 20 >

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO E RELATIVO SCHEMA
DI CONVENZIONE DEL CONSORZIO BASSA SABINA
ACQUA PESCHIERA.**

L'anno Millenovecentonovantacinque addì 15 GIUGNO alle ore 18,00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità descritte dalla vigente legge, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		<u>PRESENTI</u>	<u>ASSENTI</u>
1) CITTADINI	Aldo	si	
2) TOGNARINI	Clemente	si	
3) SETTIMI	Angelo	si	
4) CERQUETANI	Angelo	si	
5) PASTORELLI	Vincenzo	si	
6) CERQUETANI	Paolo		si
7) VALENTI	Carla	si	
8) FABIANI	Alfiero	si	
9) MALIZIA	Benedetta	si	
10) FEDERICO	Domenico		si
11) TODESCO	Teodorica		si
12) BIANCHETTI	Omero		si
13) URBANI	Marco		si
TOTALI		8	5

Assiste l'adunanza l'infrascritta Segretaria Comunale Dott.ssa CALANDRA Susanna, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CITTADINI Aldo - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione di C.C. n° 20 del 15/06/1995, recante in calce i pareri ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142;

Con voti unanimi legalmente

D E L I B E R A

1) Di recepire la deliberazione n° 4/95 dell'Assemblea del Consorzio "Bassa Sabina Acqua Peschiera" con sede in Forano, avente per oggetto: "Approvazione nuovo Statuto e relativa Convenzione", approvando integralmente l'allegato Statuto e il relativo schema di Convenzione.



COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

Telef. 0765/514031 - Fax. 0765/514667

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N° 20 DEL 15/06/1995


**OGGETTO APPROVAZIONE NUOVO STATUTO E RELATIVO
SCHEMA DI CONVENZIONE DEL CONSORZIO BASSA
SABINA ACQUA PESCHIERA.**

VISTA la comunicazione prot. n°1028/95 con la quale il presidente del Consorzio Bassa Sabina Acqua Peschiera di Forano ha trasmesso la delibera dell'Assemblea Consortile n°04/95 "Approvazione nuovo statuto e relativa convenzione", invitando alla ricezione del suddetto atto i consigli comunali interessati;

RITENUTO di dover procedere in relazione anche agli adempimenti previsti dalla legge 142/90;

P R O P O N E

Di recepire la deliberazione n°4/95 dell'Assemblea del Consorzio Bassa Sabina Acqua Peschiera di Forano avente per oggetto "Approvazione nuovo statuto e relativa convenzione", approvando integralmente l'allegato statuto e il relativo schema di convenzione.



IL SINDACO
(Cittadini Aldo)

F. S. PRAPPOLTA

Schema di Convenzione
per la Trasformazione del

**Consorzio Bassa Sabina
Acqua Peschiera**

(art. 29 e 30 legge 8 giugno 1990. n.112)



SCHEMA PER LA CONVENZIONE PER
LA TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO BASSA SABINA ACQUA PESCHIERA
(art.25 e 60 legge 8 giugno 1990 n.142)
File (Pescconv) UP/se

L'anno millenovecentonovantacinque addì ___ del mese di _____
fra i signori

rispettivamente Sindaci pro-tempore dei Comuni di Forano, Cantalupo, Stimigliano, Collevocchio e Tarano, ciascuno appositamente autorizzato alla stipula delle presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti, in forza delle seguenti deliberazioni:

PREMESSO

che i sopra citati enti fanno parte del Consorzio Bassa Sabina Acqua Peschiera costituito con Decreto Prefettizio n.24321 del 2.11.1949 ai sensi dell'art.164 del TU 3.3.1934, n.383 della legge Comunale e Provinciale, con sede in Forano, Capo-Consorzio;

-che l'art.60 della legge 8 giugno 1990, n.142, stabilisce l'obbligo per gli enti locali di provvedere, entro due anni dalla sua entrata in vigore, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative esistenti fra i comuni e/o provincie, sopprimendoli o trasformandoli nelle nuove forme previste dagli articoli 24 e seguenti della legge stessa;

-che la trasformazione dei consorzi preesistenti, nella nuova forma prevista dall'art.25 della legge medesima, avviene attraverso la stipula di una convenzione da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri di ciascun ente, unitamente all'approvazione dello statuto consortile;

-che gli enti consorziati hanno accertato l'esistenza dei presupposti di ordine giuridico, economico, organizzativo e funzionale indicati dalle norme, e pertanto tutti gli attuali soggetti facenti parte del consorzio hanno espresso la volontà di non procedere alla sua soppressione, bensì alla trasformazione secondo lo spirito e la lettera della più volte richiamata legge;

-che tali presupposti sono confermati dalle risultanze di apposito progetto di massima di natura tecnico ed economico-finanziario;

-che pertanto, la volontà comune di conservare il consorzio esistente, sia pure trasformato secondo i disposti della legge 142, implica la stipula della convenzione che sostanzia l'accordo associativo e un nuovo statuto che dovrà tener conto delle innovazioni legislative e delle clausole convenzionali che dettano la disciplina dei rapporti tra gli enti associati.

TUTTO QUANTO PREMESSO

fra i sopra citati enti locali si conviene e si stipula quanto appresso:

ART.1 - DENOMINAZIONE

I soggetti stipulanti convengono di mantenere al consorzio la denominazione di CONSORZIO BASSA SABINA ACQUA PESCHIERA.

ART.2 - FINI

Le parti stabiliscono di continuare a perseguire le stesse finalità del precedente ente. Il nuovo organismo di cooperazione, dotato di capacità di agire volto a gestire servizi a rilevanza economica e sociale con autonomia gestionale, deve assicurare il raggiungimento delle seguenti finalità:

a) promuovere ogni utile coordinamento ed integrazione di attività e mezzi, al fine di assicurare l'approvvigionamento idrico per usi domestici, irrigui, industriali ecc, per i cittadini dei comuni di Forano, Cantalupo, Stimigliano, Collevecchio e Tarano.

Il consorzio, pertanto deve provvedere:

- alla progettazione, costruzione e gestione dei serbatoi, acquedotti, fontane, impianti e quant'altro necessari al servizio dell'acquedotto consortile;

b) assicurare il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione dell'opera attuata dallo Stato ed assunta in carica al Consorzio stesso, da verbale in data 27/9/1963 e sulla base dello stato descrittivo e degli atti tecnici costituenti gli allegati al verbale stesso.

L'esercizio di tale attività non investe il campo del particolare servizio di erogazione dell'acqua nell'interno dei singoli Comuni costituenti il Consorzio a valle dei rispettivi serbatoi;

c) tutelare dall'inquinamento l'ambiente e, segnatamente, i corsi d'acqua a salvaguardia dei Comuni di Forano, Cantalupo, Stimigliano, Collevecchio e Tarano.

ART.3 - DURATA

Gli enti convengono di fissare la durata del consorzio fino al 31.12.2000.

Alla scadenza del termine sopra fissato, la durata del consorzio è automaticamente prorogata per altri 5 anni e così di seguito, a meno che un anno prima di ogni scadenza uno o più enti associati non comunichino agli altri di voler rinunciare alla proroga tacita.

ART.4 - RECESSO

Prima della scadenza convenzionale dell'accordo di cooperazione ciascun ente ha facoltà di presentare richiesta, motivata da autonomia idrica totale o parziale, di recesso entro il mese di luglio dell'anno in corso.

Il recesso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, viene recepito nel provvedimento di presa d'atto adottato con le forme e modalità prescritte dall'art.25, comma secondo, della legge 142/90, contenente le modifiche da apportare alla convenzione.

L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti - rispetto all'anno in corso - oltre che per le obbligazioni con effetti permanenti.

ART.5- AMMISSIONE DI NUOVI ENTI LOCALI

Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile è consentita l'adesione di altri enti locali al consorzio dopo la sua istituzione.

L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri enti locali presuppone la necessaria revisione della presente convenzione ed eventualmente dello statuto, da approvarsi da ciascun soggetto associato con le stesse modalità prescritte dall'art.25, comma 2, della legge n.142/90.

ART.6 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Ciascun ente associato partecipa alla gestione consortile e si accolla l'onere finanziario dell'attività stessa, secondo le seguenti quote percentuali:

- Comune di Cantalupo	162,94/1000
- Comune di Collevocchio	193,56/1000
- Comune di Forano	271,71/1000
- Comune di Stimigliano	223,03/1000
- Comune di Tarano	148,76/1000

L'effettiva potestà d'intervento di ciascun ente nei processi decisionali in sede di assemblea viene correlata in misura proporzionale alla quantificazione dell'accollo finanziario sopportato.

Le presenti aliquote sono determinate per 300/1000 in base alla distanza portata e per 700/1000 in base al riparto della dotazione idrica, ai sensi della deliberazione di Assemblea consortile n.23 del 1.08.1989 così come modificata dalla deliberazione di Assemblea Consortile n.17 del 21.03.1990.

Eventuali utili di gestione, eccedenti le quote riservate, sono ripartiti nei tempi e con le modalità fissati nello statuto in misura percentuale pari alla quota di partecipazione di ciascun soggetto associato.

L'Assemblea Consortile può provvedere con apposito atto deliberativo alla revisione delle suddette quote entro un anno dalla stipula della presente convenzione e successivamente entro ogni quattro anni.

ART.7 - TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI

Le deliberazioni fondamentali ed i provvedimenti dell'assemblea, e del Consiglio Direttivo debbono essere trasmessi, a cura del segretario, a tutti gli enti facenti parte del consorzio entro 30 giorni dalla loro adozione, per la pubblicazione nei relativi albi pretori.

Sono considerati atti fondamentali, ai sensi dell'art.25, comma terzo, della legge 8 giugno 1990, n.142, quelli indicati all'art.11 e 16 dello statuto.

ART.8 - CONSULTAZIONE E INFORMAZIONE

Su questi di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del consorzio, l'assemblea o il consiglio direttivo deve chiedere il parere consultivo a tutti gli enti partecipanti al consorzio, se lo richiedano componenti dell'assemblea almeno un terzo delle quote.

Il parere deve essere comunicato entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende espresso e comunicato.

Se gli organi consortili competenti decidono diversamente da quanto indicato nel parere eventualmente espresso, essi sono tenuti a motivare le ragioni di tale determinazione.

I comuni aderenti sono impegnati a trasmettere tempestivamente al consorzio le deliberazioni e gli atti che, comunque, possono avere attinenza con la sua attività.

ART.9 - GARANZIE

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima identica cura e salvaguardia, per gli interessi di tutti gli enti partecipanti indistintamente.

Si conviene che ciascun ente facente parte del consorzio ha diritto di sottoporre direttamente al consiglio direttivo proposte e problemi attinenti l'attività consortile.

La risposta o le risoluzioni conseguenti, devono pervenire all'ente richiedente tempestivamente e comunque entro il termine di giorni novanta dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.

L'assemblea consortile deve necessariamente essere convocata entro il termine perentorio di venti giorni, se richiesta da uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali.

ART.10 - GARANZIE NEL PERIODO TRANSITORIO

Gli enti convengono che sono vietati allacci lungo la linea principale.

Eventuali allacci esistenti lungo l'adduttrice principale vanno rimossi entro il 31.12.1995: a tal fine il Consorzio provvede di concerto con ogni singolo Comune, con eventuali spese a carico del medesimo.

ART.-.11 - ONERI FINANZIARI

Il consiglio di amministrazione può stabilire di avvalersi per la riscossione delle quote di contributo dovute dai partecipanti al consorzio, della procedura prevista dall'art.3 delle legge 26 aprile 1983 n.131.

Il pagamento di eventuali oneri finanziari di pertinenza dei singoli enti consorziati, in base alla percentuale della quota di partecipazione, deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data della motivata e regolarmente documentata richiesta.

Il presidente del consiglio di amministrazione, trascorso infruttuosamente il termine sopraindicato, deve, previa diffida, chiedere al competente organo regionale di controllo la nomina del commissario "ad acta" presso l'ente inadempiente per emissione del mandato d'ufficio, per un importo maggiorato delle spese e degli interessi pari al tasso di sconto.

ART. 12 - PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO

Al consorzio si applicano le norme contenute negli artt. 6 e 7 della legge 8 giugno 1990, n.142 e la legge 7 agosto 1990 n.241, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso.

ART.13 - CESSAZIONE DEL CONSORZIO

Nel caso di recesso dei 3/5 degli enti partecipanti al consorzio, nell'arco di tempo previsto dall'art.3 della presente convenzione, lo stesso s'intende cessato per estinzione del fine.

ART.14 - ARBITRATO

Le parti convengono che gli eventuali conflitti fra gli enti associati, ovvero, tra gli stessi ed il consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi oggetto del consorzio, ovvero in tema d'interpretazione della presente convenzione devono essere risolti da un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuno degli enti e da uno o due membri nominati d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale, su istanza della parte più diligente.

Il collegio arbitrale viene presieduto da un componente scelto d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale.

ART.15 - SUCCESSIONE

Nei rapporti in atto (diritti, doveri, potestà, ecc.) e nei procedimenti in corso, all'ente preesistente succede il nuovo consorzio.

Il patrimonio esistente alla data della trasformazione, ripartito tra i singoli enti associati secondo quanto stabilito dall'art.1 e 2 del precedente statuto, viene valutato ai fini della definizione delle quote di partecipazione previste dall'art.6.

Il personale attualmente alle dipendenze del consorzio transita nei ruoli del costituendo consorzio.

ART.16 - GESTIONE NEL PERIODO TRANSITORIO

La trasformazione del consorzio è perfezionata solo al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

Gli organi uscenti del consorzio durano in carica fino all'elezione dei nuovi, nominati ai sensi dello statuto.

Nuovo

STATUTO

Consorzio Bassa Sabina

Acqua Peschiera

7/11

- I N D I C E -
=====

CAPO I - ELEMENTI COSTITUTIVI

- ART. 1 - Natura,
- ART. 2 - Finalità
- ART. 3 - Denominazione - Sede.
- ART. 4 - Durata - Nuove adesioni - Recesso
- ART. 5 - Rapporti con gli enti fondatori

CAPO II : ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

- ART. 6 - Gli organi
- ART. 7 - L'assemblea
- ART. 8 - Composizione
- ART. 9 - Funzionamento
- ART.10 - Competenza.
- ART.11 - Deliberazioni
- ART.12 - Presidente del Consorzio
- Art.13 - Attribuzioni.
- ART.14 - Consiglio direttivo
- ART.15 - Elezione - decadenza.
- ART.16 - Competenze.
- ART.17 - Adunanze e deliberazioni.
- ART.18 - Consigliere anziano
- ART.19 - Prerogative e responsabilità degli amministratori

CAPO III : ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED UFFICI

- Art.20 - Principi e criteri generali
- ART.21 - Personale
- ART.22 - Segretario generale.
- ART.23 - Attività gestionale
- ART.24 - Incompatibilità e responsabilità

CAPO IV : GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'

- ART.25 - Criteri informativi della gestione
 - ART.26 - Patrimonio.
 - ART.27 - Capitale di dotazione
 - ART.28 - Trasferimenti per partecipazione alle spese.
 - ART.29 - Programmazione.
 - ART.30 - Bilancio economico.
 - ART.31 - Conto consuntivo.
 - ART.32 - Contratti ed appalti
 - ART.33 - Convenzioni, concessioni e partecipazioni
 - ART.34 - Servizio di tesoreria
- 

CAPO V : VIGILANZA E CONTROLLO

- ART.35 - Rimozione e sospensione
- ART.36 - Revoca
- ART.37 - Decadenza
- ART.38 - Raccordo con gli enti
- ART.39 - Interventi degli amministratori
- ART.40 - Revisori dei conti
- ART.41 - Controllo di gestione e revisione contabile

CAPO VI : TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE

- ART.42 - Trasparenza
- ART.43 - Albo delle pubblicazioni
- ART.44 - Accesso e partecipazione
- ART.45 - Azione popolare
- ART.46 - Partecipazione utenti

CAPO VII : NORME FINALI E TRANSITORIE

- ART.47 - Funzione normativa.
- ART.48 - Disposizione finale.
- ART.49 - Successione e disciplina transitoria.
- ART.50 - Garanzie nel periodo transitorio.

Handwritten mark

CAPO II - ORGANI DI RAPPRESENTANZA,
DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

ART. 6 - Gli organi

1. Sono organi del consorzio:
 - l'Assemblea consortile
 - il presidente del consorzio
 - il consiglio direttivo.

ART. 7 - L'assemblea

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale del consorzio, diretta espressione degli enti esponentziali delle comunità locali nel cui seno gli enti ausiliati mediano e sintetizzano gli interessi economici, sociali e politici rappresentati.
2. L'Assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del consorzio, per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l'attività dei vari organi.
3. Le deliberazioni dell'assemblea consortile sono trasmesse in copia ai comuni membri del consorzio per la pubblicazione nei relativi albi pretori.

ART. 8 - Composizione

1. L'Assemblea è composta dal sindaco o da un suo delegato, assessore o consigliere, di ciascun comune aderente al consorzio.
2. La delega e la revoca della rappresentanza del membro di diritto dell'Assemblea devono avvenire per iscritto.
3. Le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti l'assemblea sono regolate dalla legge e sono strettamente connesse alla perdita della qualifica di consigliere o sindaco del Comune.
4. Ciascun Ente associato aderisce al consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione, fissata nella convenzione.
5. Il rappresentante dell'ente esercita, in Assemblea, le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote stesse, così determinate:

- Comune di Cantalupo	162,94/1000
- Comune di Collevocchio	193,56/1000
- Comune di Forano	271,71/1000
- Comune di Stimigliano	223,03/1000
- Comune di Tarano	148,76/1000

Le presenti aliquote sono determinate per 300/1000 in base alla distanza portata e per 700/1000 in base al riparto della dotazione idrica, ai sensi della deliberazione di Assemblea consortile n.23 del 1.03.1989 così come modificata dalla deliberazione di Assemblea Consortile n.17 del 21.03.1990.

L'Assemblea Consortile può provvedere con apposito atto deliberativo alla revisione delle suddette quote entro un anno dalla stipula della convenzione e successivamente entro ogni quattro anni.

CAPO II - ORGANI DI RAPPRESENTANZA,
DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

ART. 6 - Gli organi

1. Sono organi del consorzio:
 - l'Assemblea consortile
 - il presidente del consorzio
 - il consiglio direttivo.

ART. 7 - L'assemblea

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale del consorzio, diretta espressione degli enti esponentziali delle comunità locali nel cui seno gli enti ausiliati mediano e sintetizzano gli interessi economici, sociali e politici rappresentati.
2. L'Assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del consorzio, per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l'attività dei vari organi.
3. Le deliberazioni dell'assemblea consortile sono trasmesse in copia ai comuni membri del consorzio per la pubblicazione nei relativi albi pretori.

ART. 8 - Composizione

1. L'Assemblea è composta dal sindaco o da un suo delegato, assessore o consigliere, di ciascun comune aderente al consorzio.
2. La delega e la revoca della rappresentanza del membro di diritto dell'Assemblea devono avvenire per iscritto.
3. Le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti l'Assemblea sono regolate dalla legge e sono strettamente connesse alla perdita della qualifica di consigliere o sindaco del Comune.
4. Ciascun Ente associato aderisce al consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione, fissata nella convenzione.
5. Il rappresentante dell'ente esercita, in Assemblea, le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote stesse, così determinate:

- Comune di Cantalupo	162,94/1000
- Comune di Collevocchio	193,56/1000
- Comune di Forano	271,71/1000
- Comune di Stimigliano	223,03/1000
- Comune di Tarano	148,76/1000.

Le presenti aliquote sono determinate per 300/1000 in base alla distanza portata e per 700/1000 in base al riparto della dotazione idrica, ai sensi della deliberazione di Assemblea consortile n.23 del 1.03.1989 così come modificata dalla deliberazione di Assemblea Consortile n.17 del 21.03.1990.

L'Assemblea Consortile può provvedere con apposito atto deliberativo alla revisione delle suddette quote entro un anno dalla stipula della convenzione e successivamente entro ogni quattro anni.

ART.9 - Funzionamento

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal presidente del consorzio che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.
3. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati al domicilio almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente.
4. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi almeno all'albo pretorio dei comuni aderenti ed a quello del consorzio. Presso la segreteria del consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'assemblea e dei consiglieri degli enti aderenti al consorzio.
5. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti, di carattere riservato, su persone.
6. L'assemblea è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione al consorzio.
7. Tuttavia, in caso di seduta deserta, l'organo può deliberare in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti nelle prima adunanza, con la presenza di almeno un terzo delle quote rappresentative.
8. Il presidente dovrà riunire l'assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne sia fatta richiesta da uno o più componenti che rappresentino almeno il 20% delle quote sociali, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni. In caso di omissione, l'interessato informa il Prefetto per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi.

ART.10 Competenza.

1. L'assemblea determina gli indirizzi generali del consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli enti aderenti ed ai fini statutari.

2. In particolare compete l'assemblea:
- a) la nomina del presidente del consorzio, e del consiglio direttivo;
 - b) la pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti il consiglio di amministrazione, nei casi e con la procedura disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali previsti dalla legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modifiche ed integrazioni, e negli altri casi previsti del presente statuto;
 - c) la determinazione delle indennità a favore dei vari componenti gli organi del consorzio;
 - d) l'approvazione degli indirizzi, del piano programma, dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e dei conti consuntivi;
 - e) la deliberazione dei contratti di mutuo, l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - f) l'approvazione dei piani finanziari e delle spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - g) l'approvazione degli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile;
 - h) l'approvazione degli atti a contenuto "normativo" destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;
 - i) l'ordinamento degli uffici e dei servizi e la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
 - l) la nomina del segretario del consorzio;
 - n) l'approvazione delle convenzioni con altri enti locali e soggetti diversi, per l'estensione dei servizi;
 - o) la partecipazione a società di capitali o l'affidamento di servizi mediante convenzione, limitatamente a parziali, settoriali o specifici apretti e/o fasi della produzione di beni o servizi e/o servizi sociali;
 - p) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e dei canoni, per i quali la legge attribuisce o consente l'esercizio della potestà tributaria e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - q) l'espressione di pareri in ordine all'accettazione di nuove adesioni al consorzio e di eventuali recessi, nonché, la formulazione di proposte ai comuni associati di modifiche allo statuto;
 - r) la nomina del revisore del conto;
 - s) la competenza ad esercitare, altresì, nei confronti degli altri organi del consorzio tutte le attribuzioni che la legge assegna al consiglio comunale nei confronti delle aziende speciali.

3. Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art.25 della legge 8 giugno 1990, n.142, atti fondamentali.



ART.11 Deliberazioni

1. Alle deliberazioni dell'assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.

2. Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre metà delle quote di partecipazione presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

3. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salvo le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

4. Nelle votazioni segrete a ciascun rappresentante sono consegnate tante schede di votazione quante sono proporzionalmente le sue quote di partecipazione, con arrotondamento espresso in decimo all'unità superiore o inferiore se superiore o inferiore a 5.

5. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario il quale cura la redazione dei verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

ART.12 - Presidente del Consorzio

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dalla Assemblea consortile, nel suo seno, individuato nella persona del rappresentante del Comune di Forano, per assolvere ai compiti istituzionali previsti nello statuto.

2. Il Presidente del Consorzio è l'organo di raccordo fra assemblea e consiglio direttivo che coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività imprenditoriale (o sociali) del consorzio.

3. Egli adotta tutti gli atti ed assume determinazioni concernente l'amministrazione del consorzio che gli sono attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti. Partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze dell'assemblea.

4. In particolare, il presidente:

a) ha la rappresentanza legale del consorzio e può stare in giudizio con l'autorizzazione del consiglio direttivo, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;

b) rappresenta il consiglio direttivo, lo convoca e presiede, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;

c) firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del consiglio;

d) sovrintende e coordina l'attività dei singoli consiglieri;

e) sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio e sull'andamento degli uffici e dei servizi;

f) emette, nei limiti di legge, ordinanze per l'attuazione e l'osservanza dei regolamenti del consorzio;

g) adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del consiglio, da sottoporre alla ratifica del consiglio stesso, nella prima adunanza successiva;

h) Svolge ogni altra attività prevista dalla legge. Adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo che non si sia riunito per almeno due convocazioni regolari consecutive.

Art.13 - Attribuzioni.

1. Il presidente del consorzio esercita le seguenti attribuzioni:

a) rappresenta e convoca l'assemblea. Stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli enti consortili;

b) controlla l'attività complessiva dell'ente, promuovendo, tramite il Segretario, indagini e verifiche sull'attività degli uffici;

c) emette, nei limiti di legge, ordinanze per l'attuazione e l'osservanza dei regolamenti del consorzio;

d) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni;

e) provvede alla nomina del consiglio di amministrazione nel caso in cui l'assemblea non provveda, secondo la previsione dell'art.36, comma 5, della legge n.142;

f) compie tutti gli atti che nell'ambito del comune, sono per legge riservati al sindaco, nei confronti delle aziende speciali dipendenti.

ART.14 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo del consorzio è l'organo di indirizzo dell'attività gestionale e di amministrazione dell'ente, eletto dall'assemblea consortile entro il proprio seno.

2. Il consiglio direttivo è eletto per un quadriennio, si compone di n. tre consiglieri, compreso il presidente.

3. I due membri eletti vanno eletti, a rotazione, ogni due anni.

4. I componenti del consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

ART.15 - Elezione - decadenza.

1. L'elezione del consiglio direttivo avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza, escluso il presidente, sulla base di una proposta, sottoscritta dai portatori di almeno un terzo delle quote di rappresentanza, contenente i nominativi dei candidati alle cariche di consigliere.

2. La proposta contenente l'indicazione del programma e degli obiettivi da raggiungere, è depositata almeno cinque giorni prima della seduta dell'assemblea nella segreteria del consorzio. Tale documento è corredato dai "curricula vitae" dei candidati che dovranno dare dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti professionali.

3. Qualora l'assemblea non provveda a tale nomina entro quarantacinque giorni dalla costituzione del consorzio o alla scadenza del mandato quadriennale, il presidente del consorzio, nei successivi quindici giorni, provvede alla nomina con suo atto, che viene comunicato all'assemblea nella prima adunanza.

4. In caso non si pervenga a decisione, il comitato regionale di controllo adotta, nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, i conseguenti provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.

5. I componenti del consiglio direttivo debbono essere in possesso, per la durata del mandato, tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di decadenza riferiti tanto ai consiglieri comunali, quanto agli amministratori delle aziende speciali.

ART. 16 - Competenze.

1. Il consiglio direttivo, ha competenza esclusiva ad adottare i seguenti atti fondamentali per sottoporli all'approvazione dell'assemblea:

- a) piano programma;
- b) bilancio pluriennale di previsione;
- c) bilancio preventivo economico e relative variazioni;
- d) conto consuntivo;
- e) le tariffe ordinarie dei servizi ed i prezzi delle prestazioni;
- f) regolamenti interni e per la gestione dei servizi.

2. Al consiglio direttivo altresì, compete:

- a) approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio nel piano programma e non attribuiti ad altri organi;
- b) approvare i provvedimenti di assunzione e cessazione del personale;
- c) adottare, nei confronti del personale, i provvedimenti sanzionatori proposti dalla commissione di disciplina e che non siano di competenza del direttore;
- d) deliberare intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;
- e) approvare gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali, che non determinano modifiche regolamentari;
- f) presentare all'assemblea le proposte di modifica territoriale e qualitativa del servizio o dei servizi assegnati, con i relativi costi;
- g) nominare le commissioni di esperti per le selezioni pubbliche e riservate e per gli appalti concorso;
- h) determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo economico interno di gestione;
- i) adottare, in via d'urgenza le deliberazioni relative a variazioni peggiorative del risultato economico di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena decadenza.

3. Il consiglio direttivo adotta tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

ART. 17 - Adunanze e deliberazioni.

1. L'attività del consiglio direttivo è collegiale.
2. Il consiglio direttivo delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta di voti.
3. Il consiglio si riunisce per decisione del presidente, ordinariamente, in base alle esigenze e, comunque, almeno una volta al mese, ovvero a richiesta di almeno due consiglieri o del direttore generale. In caso d'inerzia provvede il presidente del consorzio, dopo due convocazioni regolari.
4. Le sedute del consiglio direttivo non sono pubbliche, ad esse interviene, con voto consultivo, il Segretario.
5. Alle deliberazioni del consiglio direttivo, sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti dell'organo collegiale delle aziende speciali, in ordine alla forma, modalità di redazione e pubblicità, le stesse sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.
6. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono trasmesse in copia ai comuni membri del consorzio per la pubblicazione nei relativi albi pretori.

ART. 18 - Consigliere anziano

1. Il presidente è sostituito in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal componente del consiglio direttivo più anziano di età.

ART. 19 - Prerogative e responsabilità degli amministratori

1. Agli amministratori del consorzio per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano, con rinvio al recepimento, le norme previste dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816.
2. Agli amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.
3. Il consorzio assicura l'assistenza legale agli amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.
4. I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

Capo III

ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED UFFICI

Art. 20 - Principi e criteri generali

1. Il consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale ispirandosi a criteri di funzionabilità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza.

2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente statuto e dagli appositi regolamenti, dal direttore generale coadiuvato dai dirigenti e quadri. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre i dirigenti sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.

3. Il consorzio favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'ente, secondo criteri di economicità.

ART. 21 - Personale

1. Il consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.

2. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla disciplina di settore e dai C.C.N.L. stipulati dalla federazione di categoria e dalla CISPEL, recepiti dal consorzio.

3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici e degli enti associati, previo consenso delle amministrazioni interessate.

ART. 22- Segretario.

1. Il segretario dell'ente capo-consorzio è il segretario del consorzio.

2. Quale pubblico ufficiale autorizzato per legge ad attribuire pubblica fede agli atti, assolve alle funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi. In particolare partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura la redazione dei verbali e roga contratti dell'ente.

3. Il segretario è l'organo cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi gestionali individuati per il perseguimento dei fini del consorzio.

ART. 23 - Attività gestionale

1. Il segretario svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservati dalla legge, dalla convenzione, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti.

2. A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- a) esegue le deliberazioni degli organi collegiali;
- b) formula proposte al consiglio direttivo;
- c) istruisce e sottopone al consiglio direttivo, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
- d) interviene alle riunioni del consiglio direttivo, con voto consultivo e dell'assemblea;
- e) dirige il personale del consorzio, sia i dipendenti che i convenzionati;
- f) adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività dell'apparato dell'ente e l'efficacia;
- g) formula e sottoscrive pareri tecnici sugli atti dell'ente;
- h) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo statuto o dal regolamento al consiglio direttivo o al presidente;
- i) presiede le commissioni di gare e di concorso e può stipulare i contratti, quando non è ufficiale rogante;
- m) ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del consorzio nei casi entro i limiti stabiliti dall'apposito regolamento dagli atti degli organi deliberanti;
- n) controfirma gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- o) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente del consorzio;
- p) tutti i contratti stipulati nell'esclusivo interesse del consorzio.

ART. 24 - Incompatibilità e responsabilità

1. A tutto il personale dipendente, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente, dal consiglio direttivo.

2. Non possono essere nominati impiegati o segretario del consorzio consiglieri degli enti locali associati.

3. Il segretario ed il personale del consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli enti locali.

Capo IV

GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'

ART. 25 - Criteri informativi della gestione

1. La gestione del consorzio si avvale delle tecniche imprenditoriali e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità sociale, nell'ambito delle finalità statutarie.

2. Il consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

3. Il consorzio fa proprio il Regolamento di Contabilità vigente presso il Comune di Forano.

4. Si applicano al consorzio le norme in materia di finanza e di contabilità delle aziende, in quanto compatibili.

ART. 26 - Patrimonio.

1. Il consorzio ha un proprio patrimonio costituito originariamente dalle assegnazioni degli enti locali, all'atto della istituzione, al proprio bilancio, ovvero da trasferimenti successivi.

2. I beni del consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

ART. 27 - Capitale di dotazione

1. Il capitale di dotazione, costituito da beni immobili e da beni mobili, viene assegnato dagli enti aderenti in misura pari alle quote di partecipazione.

2. Il consorzio è tenuto a corrispondere agli enti consorziati un interesse pari a quello sostenuto per la contrazione dei mutui necessari per il conferimento del capitale di dotazione, limitatamente alla durata dei mutui contratti.

3. Per i fondi liquidi di dotazione non derivanti da mutuo, il consorzio riconosce agli enti aderenti un interesse pari a quello risultante dal piano di ammortamento di un mutuo praticato dalla cassa depositi e prestiti per finanziamenti similari, alle condizioni vigenti al momento del conferimento.

4. Per i beni conferiti in natura, con l'osservanza dei criteri di valutazione stabiliti dalla convenzione, il consorzio riconosce un interesse determinato ai sensi del comma precedente.

ART. 28 - Trasferimenti per partecipazione alle spese.

1. Ove il consorzio non possa finanziare con mezzi propri, provenienti da canoni e tariffe, le spese necessarie al suo funzionamento, provvede a ripartire tali costi, in misura proporzionale, in sede di relazione di bilancio.

2. Gli enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del consorzio, a trimestri anticipati, una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta nel bilancio approvato, secondo le modalità previste nella convenzione.

ART. 29 - Programmazione.

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli enti aderenti, trovano adeguato sviluppo nel piano-programma, inteso come strumento di programmazione generale e nel bilancio pluriennale.

2. Gli schemi di piano-programma e di bilancio pluriennale sono predisposti dal segretario, adottati dal consiglio direttivo ed approvati dall'assemblea.

3. L'assemblea approva il piano-programma entro tre mesi dal suo insediamento e, comunque, in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale.

ART. 30 - Bilancio.

1. L'esercizio finanziario del consorzio coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio di previsione, predisposto in pareggio ed in conformità dello schema di bilancio tipo, viene adottato dal consiglio direttivo, dopo aver acquisito il parere del collegio dei revisori ed è approvato dall'assemblea consorziale entro il 15 ottobre o altro termine previsto dalla legge.

3. Gli allegati al bilancio sono quelli prescritti per i bilanci dei Comuni.

ART. 31 - Conto consuntivo.

1. Il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla miglior comprensione dei dati, viene presentato entro il 31 marzo dal direttore del consorzio al consiglio direttivo.

2. Il conto viene adottato dal consiglio entro il 15 aprile e trasmesso nei cinque giorni successivi al collegio dei revisori con la predisposizione della relazione di accompagnamento.

3. Nel caso di perdita di esercizio il consiglio direttivo deve analizzare in un apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati a proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.

4. Entro il 30 maggio la relazione dei revisori e quella eventuale del consiglio direttivo, unitamente al conto, devono essere presentate all'assemblea consorziale per l'approvazione.

5. Il consiglio direttivo con l'adozione del conto propone la destinazione dell'eventuale utile di esercizio, con le priorità previste per le aziende speciali. La quota di utile destinata ai soci aderenti deve essere versata entro tre mesi dall'approvazione del conto consuntivo da parte dell'assemblea consorziale.

ART. 32 - Contratti ed appalti e contabilità

1. Il consorzio, per quanto non previsto dal presente capo, è regolato dai propri e vigenti Regolamenti di Contabilità, e dei Lavori Pubblici del Comune capoconsorzio.

ART. 33 - Convenzioni, concessioni e partecipazioni

1. Il consorzio può stipulare apposite convenzioni per estendere ad enti locali non aderenti e ad altri soggetti, la propria attività e gestire per conto il servizio, a condizione di essere creato, sulla base di preventivi d'impianto e/o d'esercizio.

2. Il consorzio per la gestione di parziali e/o specifici aspetti o fasi della produzione o del servizio, che costituisce il proprio fine, può avvalersi del sistema della concessione a terzi; ovvero, partecipare da solo, o con altri enti locali a società per azioni.

3. Le deliberazioni relative sono assunte dall'assemblea, con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione.

ART. 34 - Servizio di tesoreria

1. Il consorzio ha un proprio tesoriere.

2. Il servizio di tesoreria o di cassa viene affidato dal consiglio direttivo al tesoriere del comune di Forano.

Capo V

VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 35 - Rimozione e sospensione

1. Il presidente del consorzio ed i componenti dell'assemblea possono essere rimossi o sospesi dalla carica, ai sensi dell'art.40 della legge 8 giugno 1990, n.142 e negli altri casi e nelle forme previsti dalla legge.

ART. 36 - Revoca

1. Il consiglio direttivo ed i singoli componenti possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia approvata dall'assemblea consortile, con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, nelle forme e con le modalità previste dall'art.37 della legge 8 giugno 1990, n.142.

2. Alla sostituzione del consiglio direttivo o dei singoli componenti revocati, l'assemblea provvede di norma nella stessa seduta su proposta del presidente del consorzio.

ART. 37 - Decadenza

1. Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio direttivo, comporta la decadenza dei suoi componenti.

2. La decadenza è dichiarata dall'assemblea su proposta del presidente.

ART.38 - Raccordo con gli enti

1. Il consorzio per assicurare la permanente informazione sulla propria attività trasmette, a cura del segretario, agli enti associati copia di tutte le deliberazioni assunte dall'assemblea.

2. Il presidente del consorzio ed il presidente del consiglio direttivo, hanno il dovere di fornire, nei tempi e con le modalità stabilite nel regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai consiglieri degli enti aderenti, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

ART. 39 - Interventi degli amministratori

1. I componenti dell'assemblea, del consiglio direttivo, nonché i consiglieri comunali degli enti aderenti, hanno diritto ottenere dagli uffici del consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del mandato.

2. Tali soggetti sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

ART. 40 - Revisore del conto

1. Il revisore del conto è eletto dall'assemblea con le modalità stabilite dalla legge. I candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l'elezione a consigliere comunale e non ricaderà nei casi di incompatibilità previsti dall'ordinamento.

2. La sua attività è disciplinata dalla legge e dall'apposito regolamento di contabilità del comune o consorzio.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e compulsare i dirigenti, nonché i rappresentanti dei comuni e presentare relazioni e documenti all'assemblea.

4. Il revisore, se invitato, assiste alle sedute dell'assemblea e del consiglio direttivo.

ART. 41 - Controllo di gestione e revisione contabile

1. Il consorzio utilizza strumenti e procedure idonee a garantire un costante ed approfondito controllo dei fatti gestionali e dei procedimenti produttivi al fine di avere piena conoscenza del rapporto costi/risultati.

HN

Capo VI

TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE

ART. 42 - Trasparenza

1. Il consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza, a tal fine tutti gli atti dell'ente sono pubblici ed accessibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.

2. Norme regolamentari dettano la disciplina delle modalità di archiviazione dei dati aggregati per materia, con la tenuta di archivi delle attività del consorzio e la loro pubblicizzazione.

3. Il consorzio per favorire, la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività utilizza altri mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili.

ART. 43 - Albo delle pubblicazioni

1. Gli atti degli organi dell'ente per i quali la legge, lo statuto o altre norme, prevedono la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili, con l'affissione negli albi pretori di ogni singolo ente consorziato.

ART. 44 - Accesso e partecipazione

1. I cittadini e i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, oltre al diritto previsto all'articolo precedente, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.

2. Il regolamento da adattarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del consorzio di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'ente.

3. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

4. Allorchè un provvedimento dell'ente sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.

5. Il regolamento individua il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

6. L'amministrazione può concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi della vigente legge.

ART. 45 - Azione popolare

1. Ciascun elettore ha il potere di far valere azioni o di presentare ricorsi, innanzi alle giurisdizioni amministrative, quando l'amministrazione non si attivi per tutelare un interesse all'ente.

2. Avuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino il consiglio direttivo, accertata l'insussistenza di un interesse personale dell'attore, con proprio atto motivato determina l'assunzione diretta della tutela dell'interesse dell'ente ovvero la constatazione dell'assenza di tale interesse. In ogni caso avvisa il soggetto che ha intrapreso l'azione, delle proprie determinazioni.

ART. 46 - Partecipazione utenti

1. Il consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio.

2. A tal fine il consorzio è impegnato a:

- assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta;

- promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee od incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;

- curare i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee, e predisposizione di sussidi didattici;

- predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.

3. Il consorzio predispone periodicamente, anche avvalendosi di enti e di istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti alla popolazione.

I risultati sono comunicati agli enti associati.

CAPO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

ART.47 - Funzione normativa.

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti emanati dall'ente.

2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il nucleo del consorzio.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione: all'albo pretorio;

1) dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, e anche per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di competenza è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART.48 - Disposizione finale.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme della legge 8 giugno 1990, n.142, se compatibili.

ART. 49 - Successione e disciplina transitoria.

1. La nuova forma consortile con la sottoscrizione della convenzione subentra al CONSORZIO BASSA SABINA ACQUA PESCHIERA a titolo universale, nei rapporti in essere (diritto, doveri, potestà, acc.) con i terzi, con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti.

2. In attesa che sia elaborato il nuovo ordinamento normativo, e approvarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, si applicano in quanto compatibili, le norme regolamentari precedenti, ovvero quelle del comune di Forano.

ART.50 - Garanzie nel periodo transitorio.

Gli enti convengono che sono vietati allacci lungo la linea principale.

Eventuali allacci esistenti lungo l'adduttrice principale non rimossi entro il 31.12.1995: a tal fine il Consorzio provvede di concerto con ogni singolo Comune, con eventuali spese a carico del medesimo.

.....

Cap..... Competenza Residui

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che testualmente recita:

«5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto».

ATTESTA

come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di L.....

Somma stanziata (+) L.				
Variazioni in aumento . . . (+) L.				
Variazioni in diminuzione (-) L.				
Somme già impegnate . . (-) L.				
Somma disponibile L.				

.....

Il Responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che testualmente recita:

*-1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
 2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
 4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto».*

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO
 INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

.....

Data..... Il Responsabile.....

IL RESPONSABILE
 DI
 RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

.....

Data..... Il Responsabile.....

IL SEGRETARIO
 COMUNALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

PROPOSTA.....
COMPATIBILE CON LA.....
NORMATIVA VIGENTE.....

Data..... Il Segretario.....

DATA DELLA SEDUTA	Ordine del giorno numero	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	IL VERBALIZZANTE
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Deliberazione N.....

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

N) Cittadini Aldo

Il Consigliere

Il Segretario comunale

(1) Tognarini Clemente

(1) Dott.ssa Calandra Susanna

La Sezione del Comitato Regionale di Controllo di _____ con sua nota n. _____ del _____ ha chiesto la produzione di elementi integrativi.

Controdeduzioni del Comune n. _____ in data _____ Ricevute dalla Sezione del Comitato Regionale di Controllo il _____

Li,

Il Segretario comunale

Il Segretario comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 46, legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di _____ in data _____ prot. n. _____ e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Li,

Il Segretario comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li,

20 GIU. 1995

Il Segretario comunale



REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 47, legge 8 giugno 1990, n. 142)

N. _____ Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 21 GIU. 1995 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li,

Il Segretario comunale

D.ssa Calandra Susanna



(1) Per la copia scrivere firmato.

